



CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO ONLUS

Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Adottato in data 28 marzo 2024 con delibera del Consiglio di amministrazione
In vigore dal 29 marzo 2024

Publicato nel sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione. Adeguamenti normativi.	5
Art. 3 – Principi applicabili	6
Art. 4 – Importi delle soglie di rilevanza comunitaria	9
Art. 5 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto	9
Art. 6 – Contratti misti e contratti con pluralità di committenti	10
Art. 7 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza	10
TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	11
Art. 8 – Programma delle acquisizioni	11
Art. 9 – Fasi della procedura di acquisizione	11
Art. 10 – La Decisione di contrarre	12
Art. 11 – Compiti e funzioni	14
TITOLO III - DEGLI OPERATORI ECONOMICI	14
Art. 12 – Gli Operatori economici ed i requisiti di partecipazione	15
Art. 13 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione	16
Art. 14 – Avalimento	17
TITOLO IV - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	18
Ai fini dell'applicazione delle regole individuate nel presente Titolo, restano fermi i principi generali esposti nel Regolamento ed in particolare gli articoli 2 e 3.	18
Art. 15 – Avvisi di pre-informazione, Indagini esplorative, indagini di mercato	18
Art. 16 – Procedure di scelta. Accordo Quadro	19
Art. 17 – Affidamento diretto	20
Art. 18 – Amministrazione diretta	22
Art. 19 – Procedura negoziata sotto soglia	22
Art. 20 – Criteri di aggiudicazione	25
Art. 21 – Anomalia dell'offerta	27
Art. 22 – Commissione giudicatrice	27
TITOLO V - GARANZIE	28
Art. 23 – Garanzie di esatto adempimento	28
TITOLO VI - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	28
Art. 24 – Conclusione e stipulazione del contratto	28



Art. 25 – Subappalto	29
Art. 26 – Varianti e Modifiche. Revisione prezzi.	30
Art. 27 – Risoluzione del contratto. Recesso	30
Art. 28 – Adempimenti nei confronti dell'ANAC	31
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari	31
TITOLO VII - DELLA PICCOLA CASSA	32
Art. 30 – Piccola cassa	32
TITOLO VIII - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE	32
Art. 31 – Transazione	32
Art. 32 – Arbitrato	32
TITOLO IX - NORME FINALI	33
Art. 33 – Pubblicità	33
Art. 34 – Clausola di flessibilità	33
Art. 35 – Aggiornamenti	33
Art. 36 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie	34
Art. 37 – Norma di chiusura	34



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa. Finalità del Regolamento.

La Fondazione Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus (di seguito “Fondazione”), Ente di diritto privato, opera quale Organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’Allegato I.1 al D. lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).

La Fondazione, al fine di adeguare le regole organizzative interne alla realtà giuridica prevista nel proprio Statuto, ha inteso redigere e adottare un Regolamento dell’attività contrattuale, destinato a disciplinare le modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

I principi e le disposizioni del presente Regolamento, qualora l’affidamento sia finanziato da enti terzi (nazionali ed europei), devono intendersi integrate dalle disposizioni specifiche disposte dagli enti medesimi.

Il presente Regolamento è altresì applicato dalla Fondazione nei limiti della natura della Fondazione e dei relativi obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“**Regolamento**”: il presente documento.

“**Codice dei contratti pubblici**” oppure “**Codice**”: il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 L. 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e relativi allegati, nonché ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 36/2023, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa.

“**ANAC**”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

“**Fondazione**”: Fondazione Centro di Studi storico-letterari Natalino Sapegno Onlus, che opera quale Organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato I.1 al D. lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).

“**Rappresentante**”: il Presidente, il Direttore o eventuale Procuratore investito della capacità a contrarre.

“**Presidente**”: il Presidente, investito di apposita capacità a contrarre con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e nominato RUP per tutti gli affidamenti inferiori o superiori a 20.000,00 (ventimila/00) euro.



“Direttore”: il Direttore della Fondazione, investito di apposita capacità a contrarre con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e nominato sempre e comunque RUP per tutti gli affidamenti, con obbligo di comunicare al Presidente ogni volta che assegna un affidamento sopra i 20.000 (ventimila/00) euro.

“Contratti”: i contratti d’appalto conclusi dalla Fondazione.

“Operatore economico” o “Operatori economici”: soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture.

“Soggetto offerente” o “offerente”: il soggetto che ha formulato un’offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente” o “Contraente”: il soggetto che stipula un contratto con la Fondazione.

“Profilo del committente”: <http://trasparenza.partout.it/enti/OAVDA>, ossia il sito informatico della Fondazione su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice dei contratti pubblici.

“Codice identificativo gara (C.I.G.)”: il codice acquisito sulle piattaforme digitali certificate (PDG) e sulla piattaforma internet PCP dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei limitati casi individuati da ANAC.

“Codice unico di progetto (C.U.P.)”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Responsabile unico del progetto (RUP)”: il Soggetto di cui all’art. 15 e Allegato I.2. al Codice.

“Direttore di esecuzione del contratto (DEC)”: il Soggetto di cui all’art. 114 e Allegato II.14 al Codice incaricato di dirigere il contratto di appalto. Nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il DEC ed il RUP coincidono.

“PCP”: la piattaforma dei contratti pubblici gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti.

“PDG”: le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate individuate nel Registro piattaforme certificate all’indirizzo web: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert.>, quale per esempio “Place VDA”.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione. Adeguamenti normativi.

- 1.** Il presente Regolamento disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il cui valore stimato, determinato a norma del comma 4 dell’art. 14 del Codice, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie di cui al comma 1 del medesimo art. 14.
- 2.** Le procedure di affidamento di cui al comma 1 avvengono in conformità alle disposizioni dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

3. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte della Fondazione, fatta salva l'ipotesi in cui tale recepimento sia deciso, per ragioni di chiarezza espositiva e organicità del Regolamento medesimo, dalla stessa Fondazione.

Art. 3 – Principi applicabili

1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. da 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice dei contratti pubblici e in particolare nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione e, comunque, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, imparzialità e indipendenza, nonché nel rispetto dei criteri minimi di sostenibilità energetica e ambientale.
2. La Fondazione può motivatamente subordinare il principio di economicità, nei limiti espressamente consentiti dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
3. L'applicazione del principio di rotazione al fine di garantire la non ripetitività dei soggetti aggiudicatari è regolata dai principi fissati dall'art. 49 del Codice, tenendo conto che è comunque consentito derogare all'applicazione del predetto principio per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 (cinquemila).
4. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Codice, la Fondazione ripartisce gli affidamenti, in base al valore economico, nelle seguenti fasce (al netto dell'imposta sul valore aggiunto):
 - a) Categoria Lavori:
 - Prima fascia compresa tra € 5.000,00 (cinquemila) e € 20.000,00 (ventimila);
 - Seconda fascia compresa tra € 20.000,01 (ventimila/01) e € 40.000,00 (quarantamila);
 - Terza fascia compresa tra € 40.000,01 (quarantamila/01) e € 150.000,00 (centocinquantamila);
 - Quarta fascia compresa tra € 150.000,01 (centocinquantamila/01) ed € 500.000 (cinquecento/00);
 - Quinta fascia compresa tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) ed € 1.000.000,00 (un milione/00);
 - Sesta fascia compresa tra € 1.000.000,01 (un milione/01) e la soglia di rilevanza europea.
 - b) Categoria servizi e forniture:
 - Prima fascia compresa tra € 5.000,00 (cinquemila) ed € 15.000,00 (quindicimila);
 - Seconda fascia compresa tra € 15.000,01 (quindicimila/01) e € 25.000,00 (venticinquemila);



- Terza fascia compresa tra € 25.000,01 (venticinquemila/01) e € 40.000,00 (quarantamila);
- Quarta fascia compresa tra € 40.000,01 (quarantamila/01) ed € 80.000,00 (ottantamila/00);
- Quinta fascia compresa tra € 80.000,01 (ottantamila/01) ed € 140.000,00 (centoquarantamila/00);
- Sesta fascia compresa tra € 140.000,01 (centoquarantamila/01) e la soglia di rilevanza europea.

5. In applicazione del principio di rotazione, La Fondazione osserva le seguenti regole:

- a) è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e comunque nella stessa fascia di importo come indicata al precedente punto 4. Pertanto laddove l'affidamento, pur rientrando nello stesso settore di appalto, si collochi in una fascia economica differente, l'operatore economico uscente può essere destinatario di affidamenti diretti;
- b) il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice;
- c) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tale circostanza la Fondazione motiva, sulla base della particolare natura del servizio e di esperienze pregresse, l'affidamento all'operatore uscente tenendo conto del principio di risultato (art 1 del Codice dei Contratti) e della peculiarità della prestazione da affidare. La Fondazione, dandone adeguata e puntuale motivazione, può in ogni caso eccezionalmente derogare al rispetto del principio di rotazione per l'affidamento al Contraente uscente, anche quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - I. riscontrata effettiva assenza di alternative valide nel mercato ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), unitamente alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
 - II. nei casi di urgenza, adeguatamente motivati;
 - III. indisponibilità di altri Operatori economici a garantire la prestazione richiesta nei termini e secondo le modalità richieste dal responsabile unico del procedimento;
 - IV. il contraente uscente è stato individuato a seguito di espletamento di procedure di individuazione del contraente aperte alla concorrenza nelle quali la Fondazione non ha operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione:
 - a. indagini di mercato pubblicate sul sito della Fondazione o su piattaforma

telematiche;

- b. richieste di preventivo attraverso piattaforme telematiche a tutti gli Operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse;
- V. nel caso di unicità dell'Operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice;
 - VI. nel caso di prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del Codice;
 - VII. nel caso di forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b) del Codice;
 - VIII. nel caso in cui l'Operatore economico uscente garantisce una prestazione infungibile (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio alla Fondazione);
 - IX. necessità di non disperdere il *know how* ed il patrimonio conoscitivo acquisito dall'Operatore uscente;
 - X. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, scientifiche, ...);
 - XI. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - XII. specifiche necessità scaturenti e connesse alla peculiarità scientifica ed altamente specializzata delle attività della Fondazione, in settori dove il mercato è ristretto e si renda necessario avvalersi di Operatori con competenze idonee di settore;
- d) per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice (procedure negoziate) la Fondazione non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
 - e) è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.
 - f) la semplice partecipazione alla procedura senza che sia intervenuta la relativa aggiudicazione non determina l'esclusione agli inviti successivi.
6. La Fondazione, nella fase di ricerca di mercato (anche mediante indagine pubblica) può stabilire dei criteri di selezione connessi a specifiche esigenze della Fondazione ed al territorio di riferimento, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- a) semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di Operatori



economici e puntando a selezionare quelli più affidabili ed evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;

- b) valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio sia mediante la suddivisione in lotti degli appalti, sia favorendo l'accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità ai sensi dell'art. 58 del Codice, in ragione di solidi legami con le aree nelle quali operano. La suddivisione in lotti, in ragione di tale ultima disposizione, può prevedere la ripartizione delle prestazioni di lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, come definiti dall'Allegato I.1 del Codice stesso;
 - c) scegliere procedure per l'individuazione degli offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
 - d) assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.
7. La Fondazione, per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 58 del Codice e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

Art. 4 – Importi delle soglie di rilevanza comunitaria

- 1. Le soglie di rilevanza europea sono determinate ai sensi dell'art. 14 del Codice.
- 2. Tali soglie sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Art. 5 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto

- 1. Il valore del Contratto è stimato dalla Fondazione al momento dell'avvio della procedura di acquisizione.
- 2. Il valore stimato del Contratto, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del Codice, è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 120 del Codice, nonché di eventuali premi o pagamenti per candidati o offerenti.
- 3. In caso di obbligazione non pecuniaria, la Fondazione tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
- 4. Il valore stimato del Contratto da aggiudicare per lotti distinti è determinato in conformità alle disposizioni dei commi 9 e 10 dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
- 5. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.



Art. 6 – Contratti misti e contratti con pluralità di committenti

1. I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.
2. La Fondazione può comporre in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) i lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
 - b) i lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.
3. Ai sensi del comma 18 dell'art. 14 del Codice, i contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
4. La Fondazione, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.
5. La Fondazione può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:
 - a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
 - b) soggetti e partner commerciali privati; in tal caso la Fondazione ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del presente Regolamento nella scelta dell'Operatore economico.

Art. 7 – Centralizzazione ed aggregazione della committenza

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, la Fondazione ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del presente Regolamento.
2. La Fondazione ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.



TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Ai fini dell'applicazione delle regole individuate nel presente Titolo, restano fermi i principi generali esposti nel Regolamento ed in particolare gli articoli 2 e 3, nonché le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti per l'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Art. 8 – Programma delle acquisizioni

1. In coerenza con l'art. 37 del Codice e su proposta del Direttore, che raccoglie i fabbisogni previsionali, la Fondazione adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. I programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione abitualmente entro il mese di marzo, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio preventivo.
3. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice (€ 140.000 -centoquarantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) del Codice (€ 150.000 - centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all'ammissione a progetti finanziati dall'Unione europea.
5. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul profilo del committente e dell'Osservatorio dei contratti.

Art. 9 – Fasi della procedura di acquisizione

1. Nel rispetto degli atti di programmazione della Fondazione, la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, con eccezione delle ipotesi di affidamento diretto, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
 - a) la Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del Codice;
 - b) l'esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di Operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
 - d) la selezione della migliore offerta;
 - e) la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;
 - f) l'aggiudicazione;
 - g) la stipulazione del Contratto.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice, nelle ipotesi di affidamento diretto, la Decisione di contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In tale fattispecie, la Decisione di contrarre costituisce l'unico atto da assumere.

3. La selezione della migliore offerta avviene mediante uno dei criteri stabiliti dal successivo art.20.
4. La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.
5. L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto dell'organo competente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
6. La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal Responsabile Unico del progetto sulla base dei sistemi e delle banche date messe a disposizione dall'ANAC e laddove necessario mediante acquisizione diretta presso gli enti di riferimento oppure acquisendo i dati necessari presso altre stazioni appaltanti.
7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice. In caso di affidamento diretto o procedura negoziata, il contratto può essere stipulato¹ mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
8. Nel caso di affidamento diretto e procedura negoziata, dopo la verifica dei requisiti² dell'aggiudicatario, la Fondazione può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei Contratti. Per le procedure sopra la soglia di rilevanza europea si applica l'art. 17, comma 8, del Codice medesimo.
9. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17.

Art. 10 – La Decisione di contrarre

1. La Decisione di contrarre è adottata dal RUP per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture; di norma contiene:
 - a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
 - b) l'oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;

¹ La procedura di affidamento deve concludersi su una piattaforma telematica, ma il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

² Per le modalità di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione si rimanda all'art. 13 del presente Regolamento.

- e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
 - f) i criteri per la selezione delle offerte (criterio di aggiudicazione);
 - g) le principali condizioni contrattuali;
 - h) l'eventuale suddivisione in lotti;
 - i) le regole per eventuali opzioni, modifiche, varianti;
 - j) la possibilità di procedere a consegna anticipata;
 - k) i limiti alle ipotesi di Subappalto;
 - l) i limiti alle ipotesi di Avvalimento;
 - m) la presenza di esigenze particolari che richiedono la produzione della garanzia provvisoria sotto soglia ed eventuali deroghe per la garanzia definitiva;
 - n) la facoltà di cui all'art. 124 comma 2, del Codice conseguente alla risoluzione del contratto, ed invero la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - o) la facoltà di avvalersi della facoltà di imporre all'esecutore le condizioni di appalto originario nel caso di varianti inferiori al quinto d'obbligo;
 - p) la scelta di ricorrere all'Appalto integrato, con l'indicazione delle motivate esigenze tecniche e valutazione dei rischi.
 - q) la presenza di un interesse transfrontaliero certo. Nel caso in cui la stazione appaltante accertasse l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, dovrà seguire le procedure ordinarie anche nel sottosoglia.
 - r) la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e le eventuali deroghe;
 - s) la nomina del Responsabile del progetto. Qualora non individuato, il Direttore ricopre il ruolo di Responsabile del progetto, come precisato all'art. 11, comma 2) del presente Regolamento.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice, nelle ipotesi di affidamento diretto, la Decisione di contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In tale fattispecie, la Decisione di contrarre costituisce l'unico atto da assumere
3. Il contenuto della Decisione di contrarre può essere comunque reso in forma semplificata contenente i dati di cui all'art. 17, comma 2 del Codice, nei seguenti casi:
- a) affidamento diretto;
 - b) ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico;
 - c) acquisti di modico valore;
 - d) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza;



4. Per gli acquisti di cui al comma 3, lett. c), la Decisione di contrarre può essere adottata nelle forme del buono d'ordine³.

Art. 11 – Compiti e funzioni

1. Per ogni procedura è individuato un Responsabile unico del progetto (RUP), quale soggetto di cui all'art. 15 e Allegato I.2. al Codice.
2. La funzione di RUP è svolta dal Direttore della Fondazione per gli affidamenti di valore pari o inferiore ai 20.000,00 euro. Il RUP svolge, su specifico mandato del Consiglio di amministrazione e/o del Presidente, tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui l'importo stimato di aggiudicazione sia superiore a € 20.000,00 (ventimila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il RUP è il Presidente. È facoltà del Direttore e/o del Presidente decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di RUP, qualora siano necessarie professionalità specifiche e non possedute dai soggetti interni alla Fondazione, oppure per contingenti ragioni organizzative. In caso di assenza del Direttore la funzione di RUP può essere attribuita ad un Dipendente interno della Fondazione con apposite competenze, sulla base di apposita delibera del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il RUP svolge i compiti e le funzioni specificamente attribuite dalle norme vigenti, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 114 e all'Allegato II.14 al Codice per la fase esecutiva. Il RUP può richiedere la nomina di Responsabili di Fase ai sensi del citato art. 15 del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 114 comma 7 del Codice, la funzione di Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è ricoperta, di norma, dal RUP, salvo nei casi previsti dalla vigente legislazione.
5. Qualora non vi sia tale coincidenza nel caso di interventi complessi o per i quali necessiti una specifica professionalità (sulla base di quanto statuito dall'Allegato II.14 al Codice), la Fondazione, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'esecuzione individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto:
 - a) personale di altre stazioni appaltanti mediante stipula di apposite convenzioni;
 - b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dal Codice, così come previsto all'art. 114, comma 6 del Codice.
6. Ferme le competenze riservate dallo Statuto agli organi della Fondazione per il compimento di specifici atti ed adempimenti, la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'attività contrattuale disciplinata nel presente Regolamento spetta di norma al Direttore e/o al Rappresentante.
7. Al Direttore, ove non diversamente stabilito, anche in considerazione dei requisiti di professionalità, nella Decisione di contrarre di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono affidati i compiti ed è attribuita la funzione di RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice e secondo le direttive fornite dalle linee guida ANAC.

³ Pertanto avremo una **Decisione di contrarre "completa"** per le Procedure negoziate, **una semplificata** per affidamenti diretti e **Buoni d'ordine** per acquisti di modico valore

8. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della Fondazione. Spettano in particolare al RUP le incombenze previste dal Codice ed in particolare quelle indicate dall'Allegato I.2 e dall'Allegato II.14.
9. Nella scelta del contraente, il RUP si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.
10. La Fondazione, anche su proposta del RUP, in caso di accertata carenza in organico o indisponibilità, ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di competenza.

TITOLO III - DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini dell'applicazione delle regole individuate nel presente Titolo, restano fermi i principi generali esposti nel Regolamento ed in particolare gli articoli 2 e 3, nonché le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti per l'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Art. 12 – Gli Operatori economici ed i requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Titolo IV del Codice.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
 - a) che versano nelle condizioni ostative previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
 - b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella Decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato o comunque negli atti di gara.
3. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.
4. Per gli affidamenti di lavori, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 100 del Codice e nell'Allegato II.12 al medesimo. Tale allegato si applica nel caso di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.
5. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.
6. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del



Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.

7. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
8. È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice.

Art. 13 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 €, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

A tale proposito entro il 31 dicembre di ogni anno, la Fondazione stabilisce la quota significativa minima del campione da sottoporre a verifica, da selezionarsi mediante sistema randomizzato a sorteggio.

La procedura per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 € di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice dei contratti è definita in un documento allegato al presente Regolamento denominato "Allegato A". Tale documento viene approvato annualmente in occasione dell'ultima riunione del CDA. Esso è pubblicato, insieme al presente Regolamento, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sezione "Altri contenuti", sottosezione "Dati ulteriori".

Nel documento si definiscono le tempistiche con cui, nell'anno seguente, si procederà al sorteggio e le modalità con cui questo deve svolgersi (sorteggio con strumenti elettronici o manuale) e i nominativi delle persone che dovranno presenziare a tale operazione.

2. Il sistema di controllo a campione, come previsto dall'art. 52 del Codice citato, recede qualora in ragione della natura del finanziamento della procedura, sia previsto il controllo sistematico su tutti gli affidamenti.
3. La verifica sul possesso dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Fondazione di estenderla nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
4. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo uguale o superiore alla soglia di € 40.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è sistematico.
5. Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 3, l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio dalla Fondazione oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Fondazione ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato, nelle more della completa istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'Operatore economico, mediante:
 - a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, anche



attraverso la consultazione di banche dati;

- b)** richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) del presente Regolamento.
- 6.** In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all'eventuale incameramento della cauzione di cui all'art. 23.
- 7.** Nell'ipotesi di affidamento diretto, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione⁴ dell'Operatore economico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice.
- 8.** Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 5, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Fondazione, coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
- 9.** Prima di assegnare un affidamento, la Fondazione procede sempre all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)-e alla consultazione del Casellario ANAC.

Art. 14 – Avvalimento

- 1** Nel rispetto dell'art. 104 del Codice, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme del contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.
- 2.** L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest'ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE, attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 3.** Il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria è verificato dalla Fondazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 104 del Codice, secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice stesso.
- 4.** Il Contratto tra Operatore economico avvalente ed ausiliario, concluso in forma scritta a pena di nullità, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a)** l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinati e specifici mezzi avvalsi per tutta la durata del contratto;
 - b)** la causa: funzione economico sociale del contratto;

⁴ L'Operatore verrà sospeso dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice.

- c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento;
 - d) Il valore del contratto (se sussistente).
5. Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.
 6. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare l'utilizzo di tale istituto. Nel caso di procedure negoziate il divieto deve essere adeguatamente motivato, in ragione di specifiche esigenze, così come stabilito dall'art. 104, comma 11, del Codice.
 7. È ammesso l'avvalimento operativo finalizzato a migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 104, comma 12, del medesimo Codice.

TITOLO IV - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Ai fini dell'applicazione delle regole individuate nel presente Titolo, restano fermi i principi generali esposti nel Regolamento ed in particolare gli articoli 2 e 3, nonché le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti per l'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Art. 15 – Avvisi di pre-informazione, Indagini esplorative, indagini di mercato

1. Gli avvisi di pre-informazione sono disciplinati dall'art. 81 del Codice e dall'Allegato II.6, parte I sezione B.
2. Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti diretti – se ritenute necessarie - di cui all'art. 17, sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Fondazione e la platea dei potenziali affidatari.
3. Le indagini di cui al comma 2 sono condotte informalmente attraverso:
 - una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico;
 - una consultazione della rete (internet) o di altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico;
 - listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
 - esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento svolte per la Fondazione e referenze o eventuali certificazioni di buona esecuzione presso altre Fondazioni o stazioni appaltanti.
4. Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie che consentono di procedere mediante affidamento diretto, sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli Operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della



Fondazione. Tale fase non ingenera negli Operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli Operatori consultati.
6. Ferma la facoltà della Fondazione di svolgere indagini di mercato anche laddove sia consentito l'affidamento in via diretta, le stesse sono svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento. La Fondazione deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
7. Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
8. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di Operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli Operatori economici, le modalità per comunicare con la Fondazione.
9. Nell'avviso di manifestazione di interesse la Fondazione esplicita il numero massimo di operatori da invitare e i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo. Dovranno essere parametri oggettivi coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, la peculiarità dell'attività della Fondazione, e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Solo in quei casi in cui si riterrà che l'utilizzo di questi criteri oggettivi sia incompatibile con il celere svolgimento della procedura si potrà eventualmente procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio⁵, di cui sarà data successiva notizia.

Il sorteggio dovrà essere effettuato in seduta pubblica e dovrà garantire l'anonimato dei soggetti estratti. Al tal fine, il sorteggio potrà avvenire inserendo in un'urna i numeri di protocollo corrispondenti ai soggetti da sorteggiare. Rimane salva la possibilità di invitare tutti coloro che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. Tale facoltà, tuttavia, deve essere prevista nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

⁵ Se si pongono limiti alla partecipazione degli Operatori economici, si dovrà rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, anche se si ricorrerà al sorteggio



L'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, nonché l'elenco nominativo dei soggetti eventualmente sorteggiati non devono essere divulgati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

10. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di Operatori economici, la Fondazione procede ai sensi dell'art. 19, comma 7 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 16 – Procedure di scelta. Accordo Quadro

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie nei casi previsti dall'art. 50 del Codice, per l'individuazione del Soggetto contraente nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Fondazione può utilizzare le seguenti procedure semplificate:
 - a) affidamento diretto;
 - b) amministrazione diretta;
 - c) procedura negoziata sotto soglia.
2. La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. In ragione delle peculiari esigenze della Fondazione, finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture continue di piccola entità e valore, quest'ultima ha facoltà di stipulare Accordi Quadro con uno o più Operatori economici ai sensi degli artt. 59 e 154 del Codice.

Nell'Accordo Quadro, la Fondazione individua una serie di prestazioni delle quali non è predeterminabile né il numero né la quantità ma solo la tipologia e nelle quali l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo delle prestazioni che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità e, pertanto, l'effettivo ammontare delle prestazioni stesse rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato. L'Accordo quadro potrà essere stipulato con uno o più Operatori contemporaneamente.

4. Le prestazioni saranno pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo massimo di 4 anni. L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Operatore di ultimare le attività già affidate.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata dell'accordo, la Fondazione non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa commissionare l'esecuzione di prestazioni per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Operatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Il contratto di Accordo Quadro si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti due condizioni:

- a) la scadenza del periodo temporale;
- b) il raggiungimento dell'importo contrattuale se questa condizione si verifica prima della scadenza di cui alla lettera a).

Art. 17 – Affidamento diretto

1. Le soglie per l'affidamento diretto sono stabilite dall'art. 50 del Codice. Ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato I.2. al Codice, l'affidamento diretto non costituisce procedura di gara e costituisce una scelta discrezionale dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. In forza di tale disposizione, Fondazione procede mediante:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più Operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
3. Come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, l'individuazione dell'Operatore economico da incaricare o comunque al quale richiedere il preventivo, avviene mediante la consultazione di cataloghi, siti internet, verifica di esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento, referenze presso altre Fondazioni della Valle d'Aosta ed enti che collaborano con la Fondazione ovvero mediante pubblicazione di avviso di richiesta di preventivi/manifestazione di interesse. Il tutto nel rispetto dei principi esposti agli articoli precedenti (principio di rotazione, fasce di affidamento ecc).
4. La Fondazione, se ritenuto necessario in ragione della tipologia di intervento, ha titolo ad effettuare l'affidamento diretto previa valutazione comparativa dei curricula di operatori economici, in numero minimo di due, individuando l'aggiudicatario sulla base delle esperienze pregresse idonee, come stabilito dall'art. 50 del Codice. La scelta viene effettuata dal RUP, con l'eventuale ausilio di collaboratori interni o del supporto al RUP, se nominato.
5. La Fondazione, se ritenuto necessario in ragione della tipologia di intervento, ha titolo ad effettuare l'affidamento diretto previa valutazione comparativa di offerte di operatori economici, individuando l'aggiudicatario sulla base di criteri di valutazione oggettivi, definiti in ordine decrescente di importanza.
5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice, nelle ipotesi di affidamento diretto, la Decisione di contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In tale fattispecie, la Decisione di contrarre costituisce l'unico atto da assumere.

In particolare, la Fondazione acquisisce il preventivo dell'Operatore, anche a mezzo di posta elettronica certificata, all'esito della cui valutazione procede all'affidamento mediante sistema telematico, adottando successivamente la Decisione di Contrarre.
6. La sottoscrizione per accettazione della Decisione di contrarre da parte dell'Operatore economico incaricato costituisce formalizzazione dell'affidamento e sostituisce il Contratto di

appalto ad ogni effetto di legge. In ogni caso l'incarico può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 del Codice. È facoltà della Fondazione di integrare il rapporto contrattuale mediante scrittura privata.

7. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie⁶ di cui all'articolo 53 e 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, la stessa, ai sensi dell'art. 53 citato, è pari all'1% dell'importo di affidamento.
8. L'Operatore economico incaricato deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del Codice. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Fondazione in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.
9. Ai sensi dell'art.18 comma 3 del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
11. Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 111 del Codice, la Fondazione pubblica la Decisione unica di contrarre sul proprio portale ovvero pubblica la determina con contestuale aggiudicazione.
12. L'affidamento diretto può prevedere eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art.120 del Codice dei contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi. In particolare possono essere previste le opzioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), comma 5 del Codice, nonché le opzioni di proroga di cui ai commi 10 e 11 del Codice.

Art. 18 – Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori, servizi e forniture sono effettuate con materiali e mezzi della Fondazione o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP.
2. Le prestazioni da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla Fondazione a cura del RUP.

Art. 19 – Procedura negoziata sotto soglia

1. La procedura negoziata sotto soglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati dalla Fondazione sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 15 del presente Regolamento, e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto (art. 3 dell'Allegato I.1 al Codice).

⁶ Per le procedure sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che nel caso di negoziate di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto per le quali si può motivare la sussistenza di esigenze particolari che ne giustificano la richiesta.

2. L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di Operatori economici, ove esistenti, così come previsto dall'art. 50 del Codice.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, la Fondazione può, per ragioni di concorrenza, determinare di invitare un numero maggiore di Operatori economici.
4. Gli Operatori invitati alla procedura negoziata devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice dei contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti dalla Fondazione in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.
5. Gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono selezionati nei termini di cui all'art. 15 del presente Regolamento. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella Determina a contrarre o in altro atto equivalente. Rimane salva la possibilità di invitare alla procedura negoziata tutti coloro che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. Tale facoltà tuttavia deve essere prevista nell'avviso pubblico di indagine di mercato.
6. Nella scelta dei requisiti di selezione, la Fondazione può selezionare gli operatori sulla base dei seguenti criteri (il cui elenco può essere integrato dal RUP in ragione della natura dell'affidamento):
 - a) criterio della esperienza pregressa di attività identiche o analoghe, tenendo conto della peculiare attività della Fondazione e delle specifiche prestazioni richieste;
 - b) criterio della prossimità⁷, se risulta essenziale per il raggiungimento del risultato;
 - c) criterio della esecuzione diretta, senza ausilio di subappaltatori o subcontraenti;Le scelte sono comunque sempre guidate dal principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice
7. Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito, oppure di un bando di gara con lettera accompagnatoria, volti a sollecitare un'offerta.
8. In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nei documenti di gara o sono indicate in un capitolato d'oneri alla medesima allegato.
9. La lettera di invito, o il bando di gara, di norma, contiene:

⁷Occorre motivare adeguatamente per non ricadere nel rischio di fare discriminazione territoriale. In alternativa si può trasformare quel requisito di partecipazione in requisito di esecuzione, cioè chiedere che un operatore se vince la gara debba dotarsi di una sede operativa nel Comune di riferimento. Oppure si può usare il criterio di prossimità come un requisito premiale (Es. posso stabilire che l'Operatore avrà un punteggio più alto quanto più vicina sarà la sua sede al Comune di Morgex).



- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) le eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 120 del. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi;
- c) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e quindi la durata del contratto;
- f) l'indicazione ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice della possibilità di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente. Tale proroga viene stabilita (salvo esigenze particolari) nella durata massima di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 54 e 108 del Codice;
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) l'eventuale richiesta di garanzie provvisorie e l'eventuale rinuncia alle garanzie definitive;
- k) il nominativo del RUP;
- l) la volontà di avvalersi della facoltà di verifica di congruità dell'offerta prescindendo dal criterio di aggiudicazione;
- m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
- o) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- p) l'obbligo per il Concorrente di indicazione, se sussistenti, degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
- q) la possibilità o meno di subappaltare le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti percentuali;
- r) la possibilità o meno di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti esecutivi;
- s) la facoltà di avvalersi del diritto di imporre all'esecutore le condizioni di appalto originario nel caso di varianti inferiori al quinto d'obbligo;
- t) la facoltà di cui all'art. 124 comma 2, del Codice conseguente alla risoluzione del contratto, ed invero la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'Operatore economico interpellato;
- u) la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice;



- v) le modalità di determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice;
 - w) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
10. Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a **15 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. Il termine tuttavia deve essere proporzionato rispetto alla natura delle prestazioni, ai tempi di redazione dell'offerta, alle eventuali necessità di sopralluogo. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici (anche eventualmente mediante pubblicazione sul profilo informatico della Fondazione).
 11. L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti della Fondazione se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Fondazione oltre il termine previsto.
 12. In caso di ricevimento di idonea offerta, la Fondazione valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.
 13. La Fondazione si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.
 14. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
 15. Nel caso in cui, entro il termine dato, non pervenga alcuna offerta oppure nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, la Fondazione può affidare l'appalto in via diretta.

Art. 20 – Criteri di aggiudicazione

1. La selezione della migliore offerta è effettuata secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure sulla base del prezzo più basso, nei termini indicati dagli articoli 50 e 108 del Codice.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'art. 108 del Codice:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera e) dell'Allegato I.1. al Codice, prescindendo dal valore dell'affidamento;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00). Al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; al di sotto di tale importo, l'affidamento può avvenire secondo il criterio del prezzo più basso.
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;



- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 al Codice.
 3. La Fondazione individua, ai sensi dell'art. 108 del Codice, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.
 4. Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere utilizzato per qualunque tipologia di affidamento.
 5. Per gli affidamenti diretti, la Fondazione in rapporto alla tipologia di affidamento può determinare di affidare secondo uno dei seguenti metodi:
 - a) se l'affidamento viene effettuato ad un Operatore economico, senza consultazione di altri Operatori, la Fondazione valuta la congruità dell'offerta sulla base dei valori di mercato e delle norme tariffarie di settore nonché sulla base di esperienze pregresse ed analoghe (acquisite anche mediante informazioni presso altre stazioni appaltanti);
 - b) se l'affidamento viene effettuato previa acquisizione di più preventivi, la Fondazione può utilizzare:
 - b1) il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, e quindi affidando l'appalto all'Operatore economico che propone il ribasso (o rialzo se previsto) maggiore. In questo caso non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP procede alla valutazione dei preventivi/offerte acquisiti, eventualmente con idoneo supporto;
 - b2) il criterio che prevede una valutazione informale di preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Le offerte sono valutate sulla base di criteri negoziali qualitativi (ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice) indicati nell'avviso con contestuale richiesta di preventivo, secondo un ordine gerarchico decrescente, sulla base dei quali si sceglierà l'offerta migliore, senza però assegnare un punteggio a ciascuno e senza obbligo di nominare una commissione giudicatrice, laddove il RUP sia in possesso delle competenze tecniche minime per formulare un giudizio adeguato. Il RUP è tenuto ad individuare nell'avviso con contestuale richiesta di preventivo, almeno per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e, in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe. Il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.
 - b3) il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa;

6. Per gli affidamenti di cui all'art. 19 del presente Regolamento (procedura negoziata sotto soglia), la Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, del Codice e al precedente comma 1 del Regolamento stesso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 e dell'Allegato II.2. al Codice o eventuale regolamento sostitutivo dell'allegato stesso. L'esclusione automatica non è ammessa laddove sussista un interesse frontaliero certo.
7. La scelta del criterio di aggiudicazione è indicata nella Decisione di contrarre, indicando le motivazioni alla base di tale scelta.
8. La Fondazione può negoziare l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

Art. 21 – Anomalia dell'offerta

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 13 del presente Regolamento, la Fondazione valuta l'anomalia e congruità dell'offerta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 54 e dell'Allegato II.2. al Codice o eventuale regolamento sostitutivo dell'allegato stesso. Tale verifica non si rende necessaria nel caso di affidamento diretto e nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.
2. In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta si applicano le disposizioni dell'art. 54 e dell'Allegato II.2. al Codice o eventuale regolamento sostitutivo dell'allegato stesso.
3. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 36/2023, il bando/invito/avviso indica gli elementi sulla base dei quali effettuare la verifica di anomalia dell'offerta.

Art. 22 – Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice è istituita ai sensi dell'art. 51 e disciplinata dall'art. 93 del Codice.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte⁸ ed è costituita da un numero dispari di Commissari, non superiore a cinque, esperti⁹ nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.

⁸ I Commissari devono dichiarare l'assenza di conflitti di interesse nei confronti di chi ha partecipato alla gara. La Commissione è un organo collegiale, un "collegio perfetto", per cui può funzionare solo se sono presenti tutti i componenti della stessa. La determina di nomina della Commissione e i CV vanno pubblicati sul sito.

⁹ I Commissari devono essere esperti nel settore di riferimento, ma non necessariamente esperti nella totalità degli elementi da valutare: complessivamente la Commissione deve essere competente, ma non tutti devono essere esperti di tutto.



4. I Commissari possono essere selezionati anche tra i soggetti in pianta organica della Fondazione. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di Presidente. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
5. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della Commissione giudicatrice e la valutazione è, di norma, demandata al RUP o ad un seggio di gara in composizione monocratica, con l'eventuale assistenza di due testimoni, anche ai sensi dell'art. 93 del Codice.
6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, le sedute di gara, siano esse svolte dall'organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla Commissione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione delle gare svolte telematicamente (mercato elettronico) e ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 23 – Garanzie di esatto adempimento

1. Negli affidamenti diretti la stazione appaltante non richiede, ai sensi dell'art. 53 del, le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) d) e) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella Decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
5. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
6. Per le ulteriori garanzie in materia di lavori, servizi tecnici (ingegneria e architettura), si rinvia al Codice. È comunque facoltà della Fondazione richiedere ai contraenti la consegna di idonee polizze di RCT e RCO in relazione alla natura delle prestazioni.



TITOLO VI - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'applicazione delle regole individuate nel presente Titolo, restano fermi i principi generali esposti nel Regolamento ed in particolare gli articoli 2 e 3, nonché le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti per l'utilizzo delle piattaforme telematiche.

Art. 24 – Conclusione e stipulazione del contratto

1. Il contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
3. In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. Il contratto è stipulato in forma scritta. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3 lettera b) al Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
5. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
6. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
7. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Fondazione anche prima della conclusione e stipulazione del contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.
8. Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del Contratto nei casi:
 - a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee;

Art. 25 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.
2. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, previa adeguata motivazione nella Decisione di contrarre, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
3. L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
4. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.
5. La Fondazione indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Art. 26 – Varianti e Modifiche. Revisione prezzi.

1. I Contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dal RUP.
3. La Fondazione può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.
4. Negli atti di gara, la Fondazione può indicare:
 - a) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, eventuali clausole opzionali e/o di rinnovo precisando, in termini chiari, precisi ed inequivocabili, il contenuto delle stesse. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione.
 - b) ai sensi dell'art. 120, comma 1 del Codice, il limite entro il quale è autorizzata ad apportare modifiche e varianti sostanziali senza necessità di procedere ad indire una nuova gara di appalto. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione. In tale ipotesi il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e, in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.



6. La Fondazione, nel corso di esecuzione del contratto, può apportare modifiche contrattuali nei termini di cui al comma 3 dell'art. 120, al fine di apportare migliorie al contratto, nei limiti previsti dalla citata disposizione (valore della modifica inferiore alle soglie dell'art. 14; 10% dell'importo di contratto per servizi e forniture e 15% dell'importo di contratto per i lavori).
7. Ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice, il Direttore dell'esecuzione (DEC) (oppure il RUP laddove non nominato) può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. Tali modifiche di dettaglio sono contenute nel valore del 10% dell'importo di contratto.
8. È facoltà della Fondazione adottare le varianti e modifiche di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 120 del Codice, nei termini ivi previsti.
9. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la Fondazione inserisce nei contratti la clausola di revisione prezzi, prevedendo che la stessa non si applica all'anno solare di offerta dell'appaltatore. Nel caso di prestazioni di natura intellettuale la predetta clausola viene esclusa.

Art. 27 – Risoluzione del contratto. Recesso

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. La Fondazione, inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate per il ritardo superino il 10% del valore dell'intero appalto oppure una soglia inferiore predeterminata negli atti di gara qualora l'esecuzione abbia un termine essenziale e non differibile.
2. La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte del contraente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali il contraente:
 - si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal contratto, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Fondazione, la buona riuscita delle prestazioni e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
 - non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
 - utilizzi subappaltatori non autorizzati;
 - sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.
3. La Fondazione procede alla risoluzione di diritto del contratto, altresì, qualora il contraente perda uno dei requisiti generali ai sensi degli art. 94 e ss. del Codice o perda i requisiti speciali di qualificazione.
4. Ai fini del recesso si applica l'art. 123 del Codice. L'Allegato II.14 al Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.



Art. 28 – Adempimenti nei confronti dell'ANAC

1. Nelle procedure di affidamento indette dalla Fondazione, in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) e, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie determinate dalla stessa ANAC, il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. Il CIG deve essere riportato nella lettera di invito, bando di gara e in tutti gli atti contrattuali che ne conseguono.
3. Ove l'affidamento sia perfezionato direttamente attraverso l'accettazione della Decisione di contrarre o altro atto equipollente, il CIG dovrà essere riportato nella Decisione di contrarre o nell'atto equipollente.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i documenti finanziari connessi agli affidamenti oggetto del presente Regolamento devono essere effettuati tramite lo strumento bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione ai contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.
3. La Fondazione ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" (CIG).

TITOLO VII - DELLA PICCOLA CASSA

Art. 30 – Piccola cassa

1. Gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a € 5.000 (cinquemila/00) sono definiti affidamenti di "piccola cassa".
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a € 5.000,00 (cinquemila/00) è di norma richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione mediante compilazione di una autodichiarazione in forma semplificata e la Fondazione non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza per lo svolgimento delle relative procedure.
2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal RUP dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.
3. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;



- b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.
4. Rimangono salve le disposizioni del regolamento economico.

TITOLO VIII - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Art. 31 – Transazione

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 212 del Codice.
2. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 210 (per i lavori) e 2011 (per servizi e forniture) del Codice medesimo.

Art. 32 – Arbitrato

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 213 del Codice.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 33 – Pubblicità¹⁰

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza dagli artt. 20 e 28 del Codice.
2. Quando la Fondazione pubblica un Avviso di indagine di Mercato, finalizzato a un affidamento diretto o a una procedura negoziata, al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e (nel solo caso delle procedure negoziate) l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

¹⁰ Gli obblighi di pubblicità legale sono individuati, per tutte le tipologie di affidamento, dall'art. 27 del Codice e dalla delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023. Completano il regime degli obblighi pubblicitari per le procedure sotto soglia i commi 8 e 9 dell'art. 50 e l'Allegato II.1 al Codice.

In particolare, l'art. 2 dell'Allegato prevede che la stazione appaltante assicuri **l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato** scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un **avviso** sul suo **sito istituzionale** e sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento**: si prevede anche la durata minima ordinaria di tale pubblicazione che è fissata in quindici giorni, termine riducibile a cinque giorni nei casi di urgenza debitamente motivati.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con apposito provvedimento, fatta salva l'esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, dei segreti tecnici e commerciali e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'art. 50, comma 9, del Codice prevede che l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato con le modalità di cui all'art. 85 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante), che disciplina la pubblicazione a livello nazionale. **Solo per le procedure negoziate** si prevede, inoltre, che l'avviso contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati.



3. La Fondazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
4. Il presente Regolamento è pubblicato sul Profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Altri contenuti/dati ulteriori” e tenuto a disposizione presso gli uffici amministrativi della Fondazione.

Art. 34 – Clausola di flessibilità

1. Le disposizioni del presente Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Economico.

Art. 35 – Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della Fondazione.

Art. 36 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 29 marzo 2024
2. Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite dalla Fondazione tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.